Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 agosto 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 211 DEL 30 AGOSTO 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1960, n. 905.

Disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 211 DEL 30 AGOSTO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 agosto 1960. **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 agosto 1960. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 1° al 13 agosto 1960. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Cartelle edilizie sorteggiate dal 1° all'8 agosto 1960. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 3 e 12 agosto 1960. — **Istituto bancario San Paolo di Torino:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 agosto 1960. — **S.I.L.E.A. - Società italiana lavorazione estratti aromatici, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1960. — **De Angeli Frua - Società per l'industria dei tessuti stampati, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1960. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1960. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1960. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle sorteggiate nei giorni 8 a 12 agosto 1960. — **« Ledoga », società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **« Mira Lanza », società per azioni:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 24 agosto 1960, alle ore 11,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Edmond Bey Roch, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Giordania a Roma.

(5597)

Il 24 agosto 1960, alle ore 12,10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Baha Awni, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'Irak a Roma.

(5596)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 899.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Mario Trabaldo Togna » di Pray Biellese.

N. 899. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Mario Trabaldo Togna » di Pray Biellese viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 169. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 900.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Rizzo » di Milazzo (Messina).

N. 900. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Rizzo » di Milazzo (Messina) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 170. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 901.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Crispi » di Monfalcone (Gorizia).

N. 901. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Monfalcone (Gorizia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 171. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 902.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Fraveggio del comune di Vezzano (Trento).

N. 902. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 21 gennaio 1960, integrato con dichiarazione del 27 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Fraveggio del comune di Vezzano (Trento).

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 198. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 903.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Santa Maria Maddalena, nel comune di Mazzin (Trento).

N. 903. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 18 gennaio 1960, integrato con dichiarazione del 28 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Santa Maria Maddalena, nel comune di Mazzin (Trento).

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 197. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 904.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale parrocchiale di Santa Maria del Carmelo, in Noto (Siracusa).

N. 904. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale parrocchiale di Santa Maria del Carmelo, in Noto (Siracusa).

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 194. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1960.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla istituzione e all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti;

Visto l'art. 18 della legge predetta concernente la costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Cassa medesima;

Visto il verbale in data 21 marzo 1960 sulle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti, effettuata dal Consiglio nazionale dei delegati ai sensi dell'art. 9 della legge istitutiva della Cassa;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione dell'organo di controllo della Cassa medesima;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni statali interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti è costituito come segue:

Chirò dott. Giuseppe, membro effettivo e Cangialosi dott. Vito, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Giardinelli dott. Mario, membro effettivo e Cavallaro dott. Antonino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tramontana dott. Giuseppe, membro effettivo e Mariani dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Buttiglione dott. ing. Luigi e Fortini dott. ing. Luigi, membri effettivi; Boccia dott. arch. Lionello e Cherchi dott. ing. Guido, membri supplenti, eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(5229)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1960.

Costituzione del Comitato di vigilanza della Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;

Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi degli articoli 2 e 11 della legge n. 5 precitata, alla costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, del Comitato di vigilanza per la Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo;

Visti i dati e le notizie forniti dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale e quelli acquisiti dall'Amministrazione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza per la Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito come segue:

Presidente:

il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Bacci Giuseppe, Biagioli p. i. Francesco e Sebastiani Virgilio, in rappresentanza dei lavoratori della categoria;

Gavello rag. Ettore e Pucci avv. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Tenaglia dott.ssa Anna Rachele, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Girolami ing. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

il Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5223)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di lavoro edilizia stradale acquedotti - C.L.E.S.A. », con sede in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza del sig. Pascucci Aristide — liquidatore della « Società cooperativa di lavoro edilizia stradale acquedotti - C.L.E.S.A. » con sede in Viterbo — e dei sindaci della Cooperativa stessa, con la quale si chiede che l'ente in parola venga assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la situazione patrimoniale della Cooperativa redatta e trasmessa dai predetti, dalla quale risulta che le attività sociali dell'ente non sono sufficienti al pagamento dei rispettivi debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa di lavoro edilizia stradale acquedotti - C.L.E.S.A. », con sede in Viterbo, costituita con atto 26 febbraio 1956 del notaio Gilberto Francesini, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e agli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Francesco Fioramanti è nominato commissario liquidatore della cennata Cooperativa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5231)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile Marmirolo, con sede in Marmirolo (Mantova) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza del vice presidente della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Marmirolo » con sede in Marmirolo (Mantova), con la quale — in conformità della delibera del Consiglio di amministrazione della Cooperativa medesima in data 16 ottobre 1959 — si chiede l'assoggettamento della Società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e la nomina di un liquidatore;

Vista la situazione patrimoniale della Cooperativa, dalla quale risulta che le attività dell'ente non sono sufficienti per il pagamento dei rispettivi debiti;

Vista la lettera n. 38150, Div. III, in data 13 giugno 1960, del Prefetto di Mantova, concernente la situazione della predetta Società;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1957, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Marmirolo » con sede in Marmirolo (Mantova), costituita con atto 2 luglio 1954 del notaio dott. Giovanni Turriccia, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e agli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Antonio Fario ne viene nominato commissario liquidatore con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5230)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Sociale » di San Martino dei Mulini di Sant'Arcangelo di Romagna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Cooperativa « La Sociale » di San Martino dei Mulini di Sant'Arcangelo di Romagna, in data 21 febbraio 1958, riguardante lo scioglimento anticipato della Società e la nomina di un Comitato di tre liquidatori;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 1959, confermata dall'assemblea dei soci del 26 febbraio 1960, con la quale i suddetti liquidatori chiedono la sostituzione della procedura della liquidazione volontaria con quella della liquidazione coatta amministrativa, stante l'insufficienza delle attività per il pagamento dei debiti;

Vista la situazione patrimoniale dell'ente, allegata all'istanza predetta, dalla quale risulta l'insufficienza di cui sopra;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Riconosciuta la necessità, nell'interesse dei creditori, di assoggettare l'ente citato alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa « La Sociale » di San Martino dei Mulini di Sant'Arcangelo di Romagna, costituita con atto 2 aprile 1954 del notaio Vincenzo Compatangelo, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Adriano Ferrari è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5232)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, n. 837, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, e 19 aprile 1960, n. 510, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1957, riguardante la nomina, per quattro anni, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 8 luglio 1960, prot. 18/11-6700 del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, riguardante la sostituzione del rappresentante dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste, dott. Valentino Graziadei, deceduto;

Decreta:

Il sig. Licinio Mancini è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste, in sostituzione del dott. Valentino Graziadei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1960

Il Ministro: COLOMBO

(5452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 agosto 1960, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Tandurella Emanuele un appezzamento di terreno, con annessi fabbricati, dell'estensione di ettari 2, are 87 e centiare 60, sito in Gela (Caltanissetta), per il prezzo di L. 25 milioni, come da atto a rogito notaio dott. Renato Mattina di Gela, in data 1° settembre 1958, repertorio n 23056, n. 6378 di fascicolo, da destinare alla costruzione di un asilo orfanotrofio.

(5464)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 61, l'Amministrazione comunale di Serra Pedace (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5472)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 333, l'Amministrazione comunale di Bitritto (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5488)

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti 18 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 398, l'Amministrazione comunale di Montemignaio (Arezzo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5489)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 346, l'Amministrazione comunale di Francavilla al Mare (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.406.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5494)

Autorizzazione al comune di San Pietro a Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 60, l'Amministrazione comunale di San Pietro a Maida (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.220.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5496)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 16 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 4, l'Amministrazione comunale di Cellara (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5491)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 63, l'Amministrazione comunale di Casole Bruzio (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5492)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 113, l'Amministrazione comunale di Vasto (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 70 milioni 600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5493)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 64, l'Amministrazione comunale di Civita (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5490)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 108, l'Amministrazione comunale di Santo Onofrio (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5495)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 109, l'Amministrazione comunale di San Costantino Calabro (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.625.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5497)

Autorizzazione al comune di Sambiase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 6 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 230, l'Amministrazione comunale di Sambiase (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 51.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5498)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 28 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 5, l'Amministrazione comunale di Mangone (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5499)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 329, l'Amministrazione comunale di Laino Borgo (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5500)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 328, l'Amministrazione comunale di Domanico (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.427.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5501)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione comunale di Diamante (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.565.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5502)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 7, l'Amministrazione comunale di San Cosmo Albanese (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.780.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5506)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 65, l'Amministrazione comunale di Cleto (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.670.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5503)

Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 62, l'Amministrazione comunale di Torano Castello (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5504)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 67, l'Amministrazione comunale di Sangineto (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 220.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5505)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, registro n. 17 Interno, foglio n. 66, l'Amministrazione comunale di Piane Crati (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5507)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 105, l'Amministrazione comunale di Mormanno (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.260.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5508)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera valorizzazione Sila.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Terranova di Sibari (Cosenza), di complessivi ettari 98.63.70, espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1451 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta FERAUDO Adelaide e Gabriella fu Francesco e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 6.016.900 (lire seimilionisedicimilanovecento), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Tale determinazione non comprende la particella 95/A del foglio 32 di ettari 10.28.10, per la quale sarà provveduto successivamente.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge numero 156, saranno determinati con successivo provvedimento.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5102)

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera valorizzazione Sila.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, numero 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 889 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta BERLINGIERI Maria fu Pietro maritata ZINZI, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 944.640 (lire novecentoquarantaquattromilaseicentoquaranta).

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 23 ottobre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

1) foglio 74, particella 11, bosco alto fusto, Ha. 0.19.00;
2) foglio 74, particella 10, pascolo, Ha. 0.45.70;
3) foglio 74, particella 18/a, bosco alto fusto, Ha. 96.03.00;
foglio 74, particella 50, seminativo, Ha. 0.19.00;
4) foglio 74, particella 19, seminativo, Ha. 33.13.60;
foglio 74, particella 68, seminativo irriguo, Ha. 17.98.40;
5) foglio 74, particella 20, bosco alto fusto, Ha. 2.26.40;
6) foglio 74, particella 37, seminativo, Ha. 0.84.80;
7) foglio 74, particella 38, seminativo, Ha. 1.04.00;
8) foglio 74, particella 39, bosco alto fusto, Ha. 1.21.60;
9) foglio 74, particella 51, seminativo, Ha. 2.43.20;
10) foglio 74, particella 52, seminativo, Ha. 3.58.40;
11) foglio 74, particella 53, seminativo, Ha. 0.99.20;
12) foglio 74 particella 61, seminativo, Ha. 2.48.00;
13) foglio 74. particella 66, seminativo arborato, Ha. 5.12.00;
14) Corpo 2°, totali: Ha. 167.77.30;
15) foglio 74, particella 30, seminativo, Ha. 4.94.40;
16) foglio 74, particella 31, bosco alto fusto, Ha. 1.32.00;
17) Corpo 3°, totali: Ha. 6.26.40;

RIEPILOGO GENERALE

18) Corpo 1°, superficie Ha. 0.19.00;
19) Corpo 2°, superficie Ha. 167.77.30;
20) Corpo 3°, superficie Ha. 6.26.40;
21) In complesso, superficie Ha. 174.22.70.

Corrige

1) foglio 45, particella 11, bosco alto fusto, II, Ha. 0.20.00, redd. dom. L. 4,81;
2) foglio 45, particella 10, seminativo, III, Ha. 0.42.60, reddito dom. L. 34,08;
3) foglio 45, particella 18, bosco alto fusto, I, Ha. 74,36.20, redd. dom. L. 3197,57;
foglio 46, particella 6, bosco alto fusto, I, Ha. 44.50.50, redd. dom. L. 1913,72;
foglio 46, particella 1, pascolo arborato, unica, ettari 3.10.80, redd. dom. L. 149,18;
4) foglio 45, particella 19, seminativo, III, Ha. 22.10.40, reddito dom. L. 1768,32;
foglio 45, particella 71, seminativo irriguo, III, ettari 9.19.60, redd. dom. L. 1931,16;
foglio 45, particella 72, seminativo arborato irriguo, II, Ha. 0.17.30, redd. dom. L. 76,12;
foglio 45, particella 78, seminativo irriguo, III, ettari 13.96.00, redd. dom. L. 2931,60;
foglio 46, particella 2, seminativo irriguo, III, ettari 5.03.40, redd. dom. L. 1057,14;
5) foglio 45, particella 20, castagneto da frutto, II, ettari 1.26.70, redd. dom. L. 114,03;
foglio 45, particella 70, bosco alto fusto, I, Ha. 1.01.30, redd. dom. L. 43,56;
6) foglio 45, particella 37, seminativo, IV, Ha. 0.71.70, reddito dominicale L. 39,43;
7) foglio 45, particella 38, seminativo, IV, Ha. 0.37.30, reddito dominicale L. 20,52;
foglio 45, particella 69, seminativo irriguo, IV, ettari 0.52.90, redd. dom. L. 76,71;
8) foglio 45, particella 39, bosco alto fusto, I, Ha. 1.09.50, redd. dom. L. 47,08;
9) foglio 46, particella 5, seminativo irriguo, II, Ha. 2.31.00, redd. dom. L. 669,90;
10) foglio 46, particella 3, seminativo, III, Ha. 3.40.10, redd. dom. L. 272,08;
11) foglio 46, particella 4, seminativo, III, Ha. 0.99.60, redd. dom. L. 79,68;
12) foglio 46, particella 7, seminativo, II, Ha. 2.09.10, redd. dom. L. 230,01;
foglio 46, particella 8, seminativo irriguo, II, Ha. 0.06.10, redd. dom. L. 17,69;
13) foglio 45, particella 66, frutteto irriguo, Un., Ha. 5.10.40, redd. dom. L. 5104;
14) Corpo 2°, totali: Ha. 191.82.50, redd. dom. L. 19.773,58;
15) foglio 45, particella 30, seminativo, III, Ha. 4.25.10, reddito dominicale L. 340,08;
foglio 45, particella 73, castagneto da frutto, II. ettari 0.40.00, redd. dom. L. 36;
16) foglio 45, particella 31, bosco alto fusto, I, Ha. 1.35.30, redd. dom. L. 58,18;
17) Corpo 3°, totali: Ha. 6.00.40, redd. dom. L. 434,26.

RIEPILOGO GENERALE

18) Corpo 1°, superficie Ha. 0.20.00;
19) Corpo 2°, superficie Ha. 191.82.50;
20) Corpo 3°, superficie Ha. 6.00.40;
21) In complesso, superficie Ha. 198.02.90.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Acri (Cosenza) espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1432 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta FERAUDO Gabriella e Adelaide fu Francesco e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila sono determinati in L. 157.145 (lire centocinquantasettemilacentoquarantacinque).

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 31 marzo 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio 133, particella 14, Ha. 5.89.20, redd. dom.;
Foglio 133, particella 32, Ha. 0.96.40, redd. dom.;
1° Corpo, totali: Ha. 6.85.60, reddito dominicale;
Foglio 165, particella 4, Ha. 0.78.40, redd. dom.;
Foglio 165, particella 3, Ha. 0.18.40, redd. dom.;
Foglio 165, particella 8, Ha. 9.90.60, redd. dom.;
Foglio 165, particella 9, Ha. 6.80.20, redd. dom.;
Foglio 165, particella 30, Ha. 5.26.80, redd. dom.;
4° Corpo, totali: Ha. 21.97.60, reddito dominicale.

Corrige

Foglio 133, particella 14, Ha. 4.52.30, redd. dom. L. 596,53;
Foglio 133, particella 32, Ha. 1.00.10, redd. dom. L. 25,03;
1° Corpo, totali: Ha. 6.42.40, redd. dom. L. 621,56;
Foglio 165, particella 4, Ha. 0.25.10, redd. dom. L. 27,61;
Foglio 165, particella 3, Ha. 0.78.80, redd. dom. L. 86,68;
Foglio 165, particella 8. Ha. 10.11.80, redd. dom. L. 1112,98;
Foglio 165, particella 9, Ha. 7.09.10, redd. dom. L. 1489,11;
Foglio 165, particella 30, Ha. 5.12.30, redd. dom. L. 128,08;
4° Corpo, totali: Ha. 22.33.20, redd. dom. L. 2730,17.

RIEPILOGO GENERALE

Errata

1° Corpo, superficie Ha. 6.85.60;
2° Corpo, superficie Ha. 0.78.40;
3° Corpo, superficie Ha. 0.18.40;
4° Corpo, superficie Ha. 21.97.60;
In complesso . Ha. 29.80.00.

Corrige

1° Corpo, superficie Ha. 6.42.40;
2° Corpo, superficie Ha. 0.25.10;
3° Corpo, superficie Ha. 0.78.80;
4° Corpo, superficie Ha. 22.33.20;
In complesso . . . Ha. 29.79.50.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5101)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella costiera di La Maddalena.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 luglio 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 1026, sita sulla costiera di La Maddalena, riportata in catasto al foglio 14, allegato I, mappale n. 1833-*a* del comune di La Maddalena.

(5552)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 29 agosto 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	—
$ Can.	640,77	640 —	639,75	640 —	639,40	639,50	640,10	639,50	639,50	—
Fr. Sv.	144,06	144,05	144,04	144,06	144,05	144,07	144,04	144,05	144,07	—
Kr. D.	90,06	90,07	90,08	90,095	90,10	90,08	90,09	90,07	90,08	—
Kr. N.	87,03	87,05	87,07	87,075	87.05	87,07	87,07	87,07	87,02	—
Kr. Sv.	120,45	120,45	120,47	120,45	120,45	120,44	120,445	120,47	120,45	—
Fol.	164,51	164,52	164,55	164,53	164,55	164,53	164,53	164,52	164,53	—
Fr. B.	12,41	12,405	12,40375	12,40625	12,40125	12,41	12,407	12,40	12,40	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,64	126,66	126,65	126,66	126,6525	126,65	126,66	—
Lst.	1744,30	1744,10	1744,10	1744,20	1744 —	1744,35	1744,20	1744,30	1744,35	—
Dm. occ.	148,82	148,82	148,825	148,82 5	148,81	148,82	148,82	148,82	148,82	—
Scell. Austr.	24,05	24,045	24,05	24,05	24,05	24,05	24,048	24,04	24,05	—

Media dei titoli del 29 agosto 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,50
Id. 3,50 % 1902	80,10
Id. 5 % 1935	105,95
Redimibile 3,50 % 1934	97,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,875
Id. 5 % 1936	101,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	640,05
1 Franco svizzero	144,05
1 Corona danese	90,092
1 Corona norvegese	87,072
1 Corona svedese	120,447
1 Fiorino olandese	164,53
1 Franco belga	12,407
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1744,20
1 Marco germanico	148,821
1 Scellino austriaco	24,049

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 20 marzo 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, riservato agli impiegati dello Stato non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova della Corte dei conti, indetto con decreto 20 marzo 1959, sono fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 1960.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni suindicati.

Roma, addì 23 agosto 1960

Il presidente: CARBONE

(5605)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami a duecentocinquanta posti di alunno di segreteria (2ª categoria - ruolo amministrativo grado 9°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a duecentocinquanta posti di alunno di segreteria (2ª categoria - ruolo amministrativo - grado 9°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1, lettera *b*), delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) diploma di maturità classica o scientifica conseguito in un liceo statale o pareggiato o legalmente riconosciuto. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del giorno 31 ottobre 1960.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;*

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione del Liceo che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indi-

cazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale; carta d'identità; tessera postale: porto d'armi; passaporto; patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula di esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto amministrativo;

b) elementi di diritto privato (civile e commerciale).

Le tre prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto amministrativo;

b) elementi di diritto privato (civile e commerciale);

c) legislazione sociale, con particolare riguardo alle assicurazioni sociali ed alle altre forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1, lettera *b*), delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9, i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare; originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1º gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione. attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12), da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni ove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici, ovvero — se ancora non ha compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c) *e* d) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 2ª categoria, grado 9°, e cioè lo stipendio annuo lordo di lire 648.000 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'indennità integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un alunno di segreteria coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 54.000 per stipendio, L. 2400 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 2281 per contributo mensa, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 297 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 12.830 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: CORSI

(Carta bollata da L. 200) ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi - ROMA - via Marco Minghetti, n. 22.

...l... sottoscritt... . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) . . . . nat... a . . . . . . il . . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .) . . . . . . (1); *domanda di essere ammess... a partecipare al concorso a 250 posti di alunno di segreteria.*

A tal fine ...l... sottoscritt... dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di maturità . . . . (indicare se classica o scientifica) conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . (nome e indirizzo del liceo);

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite norma di età in base al titolo: . . . . (4)

...l... sottoscritt... dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . (indicazione del documento); (numero); . . . . . (luogo e data di rilascio).

In caso di nomina ...l... sottoscritt... è dispost... a raggiungere qualsiasi residenza.

...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) - (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5247)

Concorso pubblico per esami a cinquanta posti di alunno di ragioneria (2ª categoria - ruolo ragioneria - grado 9°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a 50 posti di alunno di ragioneria (2ª categoria - ruolo ragioneria - grado 9°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni. Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1, lettera *b*), delle «Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario» possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria) rilasciato da un Istituto tecnico commerciale statale o pareggiato o legalmente riconosciuto.

Gli aspiranti eventualmente in possesso di diploma di laurea potranno partecipare al concorso solo se comproveranno — nelle forme previste dal successivo art. 9 — di essere in possesso anche del citato diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria).

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del giorno 31 ottobre 1960.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*, al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dello art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;*

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dello Istituto tecnico commerciale che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata op-

pure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale; carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata (nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici statali);

b) elementi di diritto privato (civile e commerciale).

Le tre prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata (nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici statali);

b) elementi di diritto privato (civile e commerciale) e di diritto amministrativo;

c) legislazione sociale, con particolare riguardo alle assicurazioni sociali ed alle altre forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — sempre chè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui allo art. 1, lettera *b*), delle «Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario» avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12), da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici, ovvero — se ancora non ha compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c) *e* d) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo né quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 2ª categoria, grado 9°, e cioè lo stipendio annuo lordo di lire 648.000 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'indennità integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un alunno di ragioneria coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 54.000 per stipendio, L. 2400 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 2281 per contributo mensa, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 297 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 12.830 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: CORSI

(Carta bollata da L. 200) ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi. - ROMA
via Marco Minghetti, 22

. . I sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . . a . . . . il . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .) . . . . (1) *domanda di essere ammess ... a partecipare al concorso a 50 posti di alunno di ragioneria.*

A tal fine ... I ... sottoscritt ... dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt ... nelle liste elettorali del comune di . . . .; (2)

c) di non aver riportato condanne penali; (3)

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria) conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso l'Istituto tecnico commerciale . . . . (nome e indirizzo dello Istituto);

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . ;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: . . (4);

. . . . l . . sottoscritt... dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . . (indicazione del documento); . . . . . (numero); . . . . . . (luogo e data di rilascio).

In caso di nomina . . . l . . sottoscritt . . . è dispost . . a raggiungere qualsiasi residenza.

. . l . . sottoscritt ... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) - (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5248)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (Aula *D*), via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 12, 13, 14 e 15 ottobre 1960.

(5591)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0534 in data 18 febbraio 1959 San., con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche di: Longarone, Arsiè e Consorzio medico Perarolo-Ospitale, vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso di cui in premessa:

1.	Tollardo Donato	punti	54,329	su 100
2.	Trevisan Gianfranco	»	52,053	»
3.	Ripoli Renzo	»	48,751	»
4.	Meleleo Nicola	»	48,659	»
5.	Zanella Arduino	»	48,602	»
6.	Zambelli Franz Paolo	»	48,427	»
7.	Costantini Elvezio	»	47,997	»
8.	Gasparini Paolo	»	47,579	»
9.	Rossi Gabriele	»	46,772	»
10.	Antoniol Tarcisio	»	46,113	»
11.	Toffol Giovanni	»	45,705	»
12.	Sernaglia Giancarlo	»	45,603	»
13.	Costa Alcide	»	45,218	»
14.	Tavernaro Bruno	»	45,018	»
15.	Zornitta Giovanni	»	45,012	»
16.	Tirindelli Roberto	»	44,574	»
17.	Marturano Giov. Battista	»	43,976	»
18.	Plateo Riccardo	»	43,646	»
19.	Pivetta Giuseppe	»	43,638	»
20.	Beltrami Angelo	»	43,379	»
21.	Beer Eugenio	»	43,179	»
22.	Ganz Renzo	»	42,180	»
23.	Fasoli Delio	»	42,300	»
24.	Spagnol Aldo	»	42,004	»
25.	Dovigo Luigi	»	41,755	»
26.	De Prà Eligio	»	41,631	»
27.	Bondi Antonio	»	41,527	»
28.	Auditore Francesco	»	40,371	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Belluno e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 22 agosto 1960

Il medico provinciale: MAGRÌ

(5515)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.